



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **Determina di settore n. 245 del 16-11-2016**

(n. 1374 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA - PROPOSTO DALLA SIG.RA FARINELLI A. (CIFERNI D.)/ COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che la Sig.ra Farinelli Ada, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Giancristofaro, ha adito il Tribunale di Chieti - Sezione di Ortona, per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento di tutti i danni da lesione patiti dalla minore C.D. a causa del sinistro occorso a quest'ultima in data 03.06.2012 presso il locale cimitero di Ortona;

VISTA la Sentenza n. 171/2016, emessa dal Tribunale di Chieti - Sezione di Ortona, con la quale respinge la domanda della Sig.ra Farinelli e condanna l'attrice al pagamento di tutte le spese;

VISTO l'atto di citazione in appello promosso innanzi alla Corte di Appello de L'Aquila, dalla Sig.ra Farinelli e con la quale chiede la condanna dell'Ente per tutto quanto innanzi esposto;

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 14.12.2016, procedendo alla nomina di un Legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nelle persone degli Avv. Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n. 229, riconfermando i predetti Legali, come da nota dall'Assicurazione Capannagroup s.r.l.;

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile per danni verso terzi;

CONSIDERATO altresì che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Resistere nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello de L'Aquila dalla Sig.ra Farinelli Ada c./Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, riconfermando come da proposta dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l., gli Avv. Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, che provvederanno direttamente alla gestione della predetta controversia.
3. Concedere ai nominati legali ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
4. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno.

IL COMPILATORE

EC

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993